



IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.	Sergio Rossetti	Presidente rel.
dott. ssa	Guendalina Pascale	Giudice
dott.	Luca Giani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 84/2019

promosso da

GF s.r.l. in liquidazione () con sede legale in
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Minniti, ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Milano, vi Podgora n. 15, come da procura.

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la proposta depositata in data 27.8.2019, così come integrata e modificata in data 25.9.2019, 25.10.2019 e ulteriormente precisata in data 25.11.2019 che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. a), 186 bis e 182 ter L.F. nelle forme del concordato misto in continuità aziendale indiretta;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

ritenuta la propria competenza, avendo la società istante sede legale in Milano da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

considerato che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente, tale risultante dalla visura camerale estratta alla data dell'8.8.2019;

considerato che la proposta è corredata di determina dell'amministratore e legale rappresentante di parte istante in data 2.8.2019;

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., essendo impresa commerciale, operante nel settore della prestazione di servizi nel campo della raccolta di informazioni, investigazioni ed accertamenti per conto di privati e di enti, anche pubblici;



II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;

III. parte ricorrente versa in una situazione di insolvenza ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

considerato che la proposta prevede un fabbisogno di € 1.738.702, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad € 8.265.606;

considerato che il fabbisogno viene alimentato da:

1. fonti dell'impresa ricorrente, principalmente costituite da crediti commerciali, anche mediante cessione di crediti in contenzioso e realizzo di immobilizzazioni materiali per € 1.271.137
2. flussi derivanti dalla continuità aziendale per € 162.700
3. finanza esterna per € 311.889

considerato che la proposta prevede l'appostazione di spese di procedura per l'importo di 512.796

considerato che la proposta contiene una suddivisione dei creditori in due classi, la prima costituita da crediti tributari e contributivi degradati al chirografo per incapacienza, nonché dei medesimi crediti *ab origine* chirografari con previsione di soddisfacimento al 4,85% e la seconda costituita dagli altri creditori chirografari naturali per cui è previsto un soddisfacimento in misura pari al 3,84%

considerato che la proposta prevede la falcidia dei creditori privilegiati ex art. 160, comma 2, L.F., ammontanti a € 5.869.514, per quanto riguarda la quota degradata al chirografo e, quindi nella misura di € 284.671 (4,85% del totale);

considerato che la proposta prevede di soddisfare nella misura del 3,84% i creditori chirografari, ammontanti, tenuto conto della falcidia concordataria, ad € 27.217;

ritenuto, in particolare, che il piano prevede:

- il pagamento delle passività prededucibili (ivi inclusi gli oneri di funzionamento ed il fondo rischi generico) in due tranches, di cui la prima (pari ad Euro 275.998,00) entro il 31.07.2020 e la seconda (pari ad Euro entro il 31.07.2021);

- il pagamento del debito privilegiato ex art. 2751 bis entro 12 mesi dall'omologa e, dunque, entro il 31.07.2021;

- il pagamento del debito privilegiato capiente entro il 31.07.2021 (vale a dire entro i 12 mesi dalla omologa, prevista per il 31.07.2020);

- il pagamento – in tre riparti da effettuarsi entro il 31.07.2022, entro il 31.07.2023 ed entro il 31.07.2024 – del debito chirografario, sia degradato che naturale.



considerato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma 2, L.F. e, precisamente:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa debitamente rettificata, per quanto trattasi di relazione contenuta nella stessa proposta concordataria;

- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, contenente l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, piano contenuto nell'ambito della proposta concordataria;

considerato che questa utilità viene indicata, per quanto implicitamente, nella maggiore utilità consistente nel recupero per i creditori di una percentuale superiore a quella che otterrebbero in caso di fallimento, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima ipotizzata nel piano;

considerato che è stata depositata la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, e 186 bis L.F., nonché ai sensi dell'art. 160, co 2 e 182 ter;

ciò premesso, il Tribunale, quanto alla legittimità sostanziale della proposta, osserva che:

come sopra detto, il concordato deve qualificarsi come misto in continuità indiretta e prevede che i flussi destinati al soddisfacimento dei creditori derivino, dal punto di vista quantitativo, prevalentemente dalla liquidazione dei beni della società e dall'incasso dei relativi crediti, mentre solo una somma esigua (pari a circa l'8% del fabbisogno) deriva dalla continuità;

ciò pone il tema della qualificazione giuridica del concordato in oggetto;

l'attuale disciplina della legge fallimentare, infatti, una volta stabilito che nel concordato in continuità, diretta o indiretta, è possibile prevedere la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, lascia irrisolti e sul tappeto alcuni nodi, il più rilevante dei quali è quello di comprendere a quali condizioni vi sia un'effettiva continuità, ovvero, a quali condizioni l'attività liquidatoria prevista nel piano (e, inversamente, la rilevanza di ciò che resta e prosegue dell'azienda) sia di tale portata da escludere un'effettiva continuità e imporre la qualificazione come liquidatorio del concordato proposto, con ogni conseguenza in punto di limite di soddisfacimento da assicurare ai creditori chirografari (art. 160, co. 4 l.f.) ovvero di necessità di attestazione "rafforzata" (art. 186 bis, co. 2) o di nomina del liquidatore (art. 182 l.f.);

la teoria che vorrebbe applicare le riflessioni sul contratto misto al concordato misto e che, quindi, vorrebbe vedere integrate o combinate le discipline dettate, rispettivamente, per il concordato liquidatorio e per il concordato in continuità (in tale direzione la giurisprudenza di merito, in specie: Trib. Torre Annunziata, 29.7.2016; Trib. Ravenna, sent. 28.4.2015; Trib. Forlì,



sent. 24.12.2014; Trib. Ancona, 20.6.2016), così apparentemente superando la questione di fondo sopra indicata, si scontra con il rilievo per cui tali discipline non sono in realtà compatibili, non fosse altro che per la diversa percentuale di soddisfacimento dei creditori prevista nelle due ipotesi;

si pone, quindi, la necessità di stabilire a quali condizioni un concordato misto possa considerarsi prevalentemente liquidatorio ovvero prevalentemente in continuità per trarne le conseguenze sull'unica disciplina effettivamente applicabile, con le rilevanti conseguenze sopra indicate;

sul punto si contendono il campo due diverse visioni di fondo: la prima si concentra sul momento del soddisfacimento dei creditori e ritiene la prevalenza in termini quantitativi, verificando se le risorse da destinare ai creditori provengano essenzialmente dalla liquidazione dei beni, ovvero, dalla prosecuzione dell'attività.

la seconda si concentra, invece, sull'azienda e intende la prevalenza in termini qualitativi o funzionali per cui, indipendentemente dalle modalità di soddisfacimento dei creditori, ove esista un'azienda vitale - e ciò non rechi pregiudizio alle ragioni dei creditori - i principi di conservazione dei valori economici impongono la conservazione dell'impresa;

la legge delega per la riforma della disciplina della crisi d'impresa intende, tra l'altro, *“riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento”* (art. 2 lett. m, l. 155/2017), ragione per cui risulta opportuno verificare come il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) abbia inteso regolare la questione per trarne i dovuti spunti necessari al fine del decidere;

la prima visione (prevalenza quantitativa) sembrerebbe, di primo acchito, quella accolta dal Codice della Crisi il cui art. 84 co. 3 afferma che *“nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”*;

tale soluzione che ha l'indubbio pregio della chiarezza, si scontra però con realtà di fatto in cui, ad esempio, il valore degli immobili da destinare ai creditori superiori, magari considerevolmente, i flussi di cassa generati dalla continuità, ma cionondimeno esista ancora un'azienda attiva il cui valore potrebbe e dovrebbe essere salvaguardato, anche al costo di prevedere un soddisfacimento dei creditori inferiore al 20%;

si tratta, quindi, di comprendere se si debba ora adottare il criterio, già fatto proprio da una buona parte della giurisprudenza di merito e indicato dal Codice della Crisi, oppure si possano adottare soluzioni diverse, tenuto conto però del fatto che, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2019, spesso si sono sposate soluzioni conformi alla direzione indicata nel Codice della Crisi;

risulta, quindi, opportuno esaminare l'art. 84 del Codice della Crisi, al fine di valutare se le soluzioni ivi prospettate siano e in che misura compatibili con la disciplina attuale e idonee a farsi carico delle questioni sopra prospettate;

si osserva, quindi, quanto segue sul disposto dell'art. 84, co. 3 del nuovo Codice della Crisi:



1. il primo periodo della disposizione precisa che nel concordato in continuità i creditori vengano "soddisfatti" - e non "pagati" - in misura prevalente dal "ricavato prodotto" dalla continuità, chiarendo immediatamente che la "cessione del magazzino" (che potrebbe anche essere riguardato come liquidazione delle rimanenze) rientri in tale "ricavato prodotto"; fermo restando, quindi, che quando i flussi di cassa generati dalla continuità siano prevalenti rispetto ai controvalori della liquidazione degli *assets* non strategici vi sia, per definizione, una continuità, potrebbe pure trattarsi di continuità allorquando vi possa essere un "soddisfacimento" diverso da quello monetario se tale soddisfacimento, complessivamente inteso, abbia un valore maggiore di quanto ricavato dalla liquidazione degli altri beni;

2. il secondo periodo incrina (apparentemente) la chiarezza del primo laddove afferma che, indipendentemente dalla quantità dei ricavi prodotti dalla continuità (e dal loro rapporto con i beni in liquidazione), una continuità sussista sempre allorquando per due anni siano impiegati la metà dei lavoratori in forze; la disposizione introduce una presunzione *iuris et de iure* che non ammette repliche sollecitando la riflessione per cui se, per salvaguardare i posti di lavoro, l'interesse dei chirografari a vedersi riconosciuta una percentuale di soddisfacimento pari almeno al 20% delle proprie ragioni è subvalente rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'attività, anche per altre ragioni potrebbe predicarsi un tale giudizio di subvalenza;

3. se il terzo comma stabilisce la necessità di assicurare un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile a favore di ciascun creditore (come già l'art. 161, co. 2, lett e), il quarto periodo precisa che tale utilità può anche consistere nella prosecuzione dei rapporti contrattuali in corso; in tali ipotesi si deve ritenere che nel piano debbano essere considerati, al fine di stabilire la "prevalenza", come "ricavato prodotto dalla continuità" i valori dei rapporti contrattuali in essere che saranno conservati dall'impresa nell'arco del piano, con una logica, quindi, non dissimile da quella immediatamente prima enunciata e posta a salvaguardia dei lavoratori e finalizzata, questa volta, alla salvaguardia del tessuto produttivo in cui l'impresa è inserita;

da tali disposizioni si ricava, quindi, che il Codice della Crisi ha adottato un criterio di prevalenza che potrebbe definirsi "quantitativa attenuata" che se concentra, da una parte, il proprio orizzonte sulle modalità di creazione delle risorse da destinare ai creditori (liquidazione o ricavi della continuità) dovendo sempre "i ricavi attesi" essere superiori ai valori della liquidazione, dall'altra parte, amplia l'area semantica del "ricavato prodotto dalla continuità", facendovi rientrare il magazzino, nonché i rapporti contrattuali già in essere o già risolti nel passato, ma che proseguiranno o verranno rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro;

tanto premesso in via generale, deve osservarsi che con l'integrazione in data 25.11.2019 i ricorrenti hanno dedotto – e il professionista ha attestato – che i ricavi attesi dalla continuità nell'arco di piano (quattro anni dal luglio 2020, data ipotizzata per l'omologazione del concordato) derivano da un'attività d'impresa alla quale saranno addetti 121 dipendenti, numero superiore alla metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso e pari a 106;

in virtù delle considerazioni che precedono, pertanto, il concordato proposto deve considerarsi ad ogni effetto in continuità (se pure indiretta) con conseguente ammissibilità della domanda sotto questo profilo;



considerato che la relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma terzo, lettera d), L.F. attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*; relazione redatta in modo apparentemente corretto quanto al controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione economica e patrimoniale;

considerato che la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, al pari della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

considerato che la non particolare complessità induce a nominare un commissario giudiziale unico, che può essere nominato in persona del commissario giudiziale nominato all'esito del deposito della domanda di cui all'art. 161, comma 6, L.F. nel rispetto degli artt. 28, 29 L.F.;

considerato che la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento dell'azienda o di altri beni del ricorrente verso un corrispettivo in denaro, per cui occorre ai sensi dell'art. 163-bis e 182, comma quinto, L.F. procedere alla apertura di una procedura competitiva, in relazione alla quale il Collegio reputa di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del suddetto bene, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo ulteriore proprio decreto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 163, 166, 182 ter e 186 bis L.F.:

- 1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di GF s.r.l. in liquidazione
con domanda depositata
(
in data 27.8.2019
- 2) DELEGA alla procedura il dott. SERGIO ROSSETTI;



3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per l'adunanza in data 8.4.2020, ore 9.30 fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione ai creditori sociali a termini del successivo punto 6);

4) NOMINA Commissario Giudiziale in persona del dott.

5) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte del ricorrente della somma di € 20.000, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, oltre alle spese già versate per la fase di cui all'art. 161 comma sesto L.F., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso INTESA SANPAOLO, dando atto sin d'ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;

6) RAMMENTA che il commissario giudiziale è tenuto alle verifiche di cui all'art. 171, comma 1, L.F. e all'invio dell'avviso ai creditori di cui all'art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, corredata dell'indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell'invito a ad indicare un indirizzo PEC e le eventuali variazioni, dell'avvertimento di cui all'articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando atto che le comunicazioni tra commissario giudiziale e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012;

7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili, nonché provveda a consegnare al medesimo commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 commi terzo e quarto, L.F.;

8) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano sia sul giornale IL SOLE 24 ORE e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

9) DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 20 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 15 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite e sul giornale "IL CORRIERE DELLA SERA" e "IL SOLE 24 ORE" l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'immobile di cui si prevede la cessione, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse. Il commissario giudiziale entro massimo 5 giorni dalla conclusione del procedimento competitivo deve relazionare il giudice delegato, il quale riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163-bis comma secondo e segg. L.F., ovvero al fine della autorizzazione alla stipula del contratto di vendita con l'offerente;

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 28/11/2019

Il Presidente

Sergio Rossetti

